

Micro, Piccole e Medie Imprese

SOSPENSIONE DELLE RATE

DEI MUTUI

ai sensi
“Accordo per il Credito 2019”
3° Addendum 17 dicembre 2020

Chi può richiederla?

- le Micro, Piccole e Medie Imprese (compresi artigiani e liberi professionisti). E quindi le imprese con:
 - un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità
 - un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro, oppure;
 - un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro;che
 - NON presentano al 31 gennaio 2020 nei confronti della banca esposizioni debitorie classificate come deteriorate (anche nel caso in cui le imprese presentano esposizioni deteriorate alla data di presentazione della domanda);
 - NON hanno posizioni classificate a SOFFERENZA;
 - hanno subito danni a causa della temporanea limitata operatività dovuta agli effetti del fenomeno epidemiologico COVID-19.

Cosa posso chiedere?

- la richiesta di sospensione per massimo 9 mesi (comprensivi di eventuali periodi di sospensione già accordati in conseguenza dell'emergenza COVID - 19) del pagamento dell'intera rata o della quota capitale sui finanziamenti in essere.

Entro che termine posso fare la richiesta?

- La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il **31 marzo 2021**.

Su quali finanziamenti?

- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva i finanziamenti a medio-lungo termine con durata originaria superiore a 18 mesi sia ipotecari che chirografari, di qualunque specie (compresi gli agrari) anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- che risultano in essere alla data del 31 gennaio 2020;
- in relazione ai quali non sia stato perfezionato un contratto di sospensione o di allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della nuova domanda di sospensione, a eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege (es. provvedimenti di sospensione e/o allungamento emessi per motivi non legati al COVID-19 quali terremoti, alluvioni);

Quali effetti comporta?

- le operazioni di sospensione determinano la traslazione (allungamento) del piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione;

- in caso di sospensione dell'intera rata gli interessi che matureranno (al tasso contrattualmente stabilito) durante l'intero periodo di sospensione verranno ripartiti in quote costanti su tutte le rate future e rimarranno a carico del mutuatario;
- in caso di sospensione della sola quota capitale il rimborso rateale del capitale mutuato è sospeso e verrà ripreso al termine del periodo di sospensione, durante tale periodo sono previste rate costituite dalla sola quota interessi maturata sul debito residuo, conteggiate alle medesime condizioni del contratto originario, oltre alle spese pro-rata;
- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione;

Come faccio la richiesta?

- compilando il modulo di domanda di sospensione richiedibile in filiale e/o scaricabile dal sito www.popso.it/covid-19;
- nel modulo devono essere inseriti:
 - i dati anagrafici della società richiedente
 - il numero del finanziamento reperibile dall'ultimo "Avviso pagamento rata"
 - l'importo originario (e residuo) del finanziamento
- allegando una sintetica relazione sui danni subiti per effetto dell'epidemia COVID 19 (es. chiusura dell'esercizio, blocco della produzione, mancata consegna materie prime, difficoltà nel rispettare i termini di consegna dei prodotti, ecc.);
- consegnandolo direttamente alla filiale dove è gestito il rapporto o con PEC (all'indirizzo moratorie.bps@pec.popso.it).

Come si chiude l'operazione?

Con la trasmissione all'indirizzo della richiedente da parte della banca di una lettera di accettazione della sospensione senza ulteriori adempimenti.